



## COMUNICATO N. 241/DIV – 19 MAGGIO 2023

241/781

“CAMPIONATO SERIE C 2022– 2023”

### PRIMO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 18 MAGGIO 2023

Si riportano i risultati delle gare del primo turno di andata Fase Play Off Nazionale disputate il 18 Maggio 2023:

#### GARE DI ANDATA

##### **GARA 1**

ANCONA                      LECCO                      2-2

##### **GARA 2**

VIRTUS VERONA              PESCARA                      2-2

##### **GARA 3**

AUDACE CERIGNOLA        FOGGIA                      4-1

##### **GARA 4**

PRO SESTO                      L.R. VICENZA                2-1

##### **GARA 5**

GUBBIO                      VIRTUS ENTELLA            2-0

### GARE DEL 18 MAGGIO 2023

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare del primo turno della Fase Play Off Nazionale i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, LECCO, L.R. VICENZA e PESCARA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

€ 800      **ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 31° minuto del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un accendino, un bicchiere semipieno di liquido e un asta di bandiera della lunghezza di circa 5 mt, in direzione di un calciatore avversario (ammonito dal Direttore di Gara) il quale, dopo aver segnato una rete, si dirigeva sotto la Curva occupata dai tifosi dell'ANCONA esultando e così provocando la reazione degli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500      **L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500      **PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'81° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DIBIASE FRANCESCO

(AUDACE CERIGNOLA)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA**

ROLFINI ALEX

(L.R. VICENZA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio alla tibia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il pallone non era a distanza di gioco e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA**

MORELLI GABRIELE

(GUBBIO)

per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone in gioco ma distante circa 4 metri, nel tentativo di divincolarsi da un avversario lo colpiva sfiorandolo con un pugno al costato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall'altra, la lievità dello stesso, la perpetrazione della condotta con il pallone in gioco e la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

TRONCHIN SIMONE

(VIRTUS VERONA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

THIAM NGAGNE DEMBA

(FOGGIA)

per avere, durante la fase di riscaldamento, tenuto una condotta non corretta in quanto, si rivolgeva verso la tifoseria avversaria posizionata nel Settore Gradinata Est con un gesto offensivo nei loro confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

SIGNORINI ANDREA

(GUBBIO)

GATTONI TOMMASO

(PRO SESTO)

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

BARNABA' TOMMASO	(ANCONA)
MONDONICO DAVIDE	(ANCONA)
MORETTI FEDERICO	(ANCONA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
LANGELLA CHRISTIAN	(AUDACE CERIGNOLA)
LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(FOGGIA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
BUSO NICOLO'	(LECCO)
GIUDICI LUCA	(LECCO)
MESIK IVAN	(PESCARA)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
PLIZZARI ALESSANDRO	(PESCARA)
SUAGHER EMANUELE	(PRO SESTO)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
NDIAYE MAISSA CODOU	(L.R. VICENZA)
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL	(VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)
TASCONE SIMONE	(VIRTUS ENTELLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 19 Maggio 2023**

IL PRESIDENTE

Matteo Marani